

Prof. Avv. GIORGIO CANSACCHI

Ordinario nell'Univ. di Torino

**La cognomizzazione
dei predicati di nobiltà civica**

Estratto dalla *Giurisprudenza italiana*, 1966
Disp. 1^a, parte I, sez. 2^a

TORINO
UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE TORINESE
(GIÀ DITTA POMBA)

APPELLO MILANO, I SEZIONE CIVILE, 24 aprile 1964 —
GHIRARDI *Presidente* — DONATI *Relatore* — VOLTERRA
P. M. — Mazzoni (avv.to Cetti-Serbelloni) - Presidenza
del Consiglio dei Ministri-Ufficio Araldico (avv. dello
Stato) - Ufficiale dello stato civile di Milano (contu-
mace) - Mazzoni di Ferrara (contumace).

Araldica — Azione di cognomizzazione di predicato nobi-
liare — Litisconsorzio passivo necessario con la Presi-
denza del Consiglio dei Ministri-Ufficio Araldico —
Litisconsorzio passivo non necessario con l'Ufficiale
di stato civile competente alla rettificazione del nome.

Araldica — Predicati di nobiltà civica — Idoneità
alla cognomizzazione (XIV Disposizione finale della
Costituzione; Ordinamento dello stato civile appro-
vato con R. D. 9 luglio 1939, n. 1238, artt. 167 e se-
guenti; Codice di proc. civile, artt. 70 e 72).

*L'azione giudiziaria contenziosa, diretta alla cognomiz-
zazione di un predicato già connesso a titolo nobiliare,
necessita il litisconsorzio passivo con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri-Ufficio Araldico e non anche con
l'Ufficiale di stato civile competente alla rettificazione
del cognome.*

*Sono cognomizzabili non soltanto i predicati feudali
ed onorifici, ma anche i predicati di nobiltà civica, cioè
le specificazioni di luogo della così detta nobiltà patriziale.*

*Omissis. — È innanzi tutto da valutare se la chiamata
nel giudizio dell'ufficiale di stato civile, oltre che della
Consulta Araldica, quali contraddittori di chi pretende
la cognomizzazione di un predicato nobiliare ex art. XIV
delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione,*

integri un litisconsorzio passivo necessario. Se la risposta dovesse essere affermativa, l'ufficiale di stato civile doveva essere citato, in quanto tale, già dinanzi al Tribunale; e non essendo ciò avvenuto, non resterebbe al giudice di appello che rimettere la causa al primo giudice per la integrazione del contraddittorio (art. 354, 1° comma, codice di proc. civile).

Che in giudizio avanti tale oggetto, debba essere citata la Consulta Araldica è stato ripetutamente ribadito dal Supremo Collegio (vedi per tutte Cass. civ., Sez. unite, 28 gennaio 1961, n. 157).

Non ritiene invece la Corte che contraddittore necessario debba essere anche l'Ufficiale di stato civile.

Premesso che, ad avviso di questa Corte, non sussiste un rapporto di dipendenza organica tra l'ufficiale di stato civile e del Ministro dell'Interno perchè l'ufficiale di stato civile, organo periferico dello Stato, esercita funzioni proprie, che non possono essere sussunte da alcun organo superiore centrale, mentre esso è solo tenuto a conformarsi alle istruzioni impartite dal Ministero di Grazia e Giustizia ed è sottoposto alla vigilanza del Procuratore della Repubblica (art. 13 dell'ordinamento dello stato civile), deve escludere che, nel processo presente, esso, sia titolare di un interesse a contraddire.

Infatti non è impugnato alcun atto o provvedimento da lui emanato; e l'interesse pubblico a che sia conservata la legge è tutelato dal Pubblico ministero, che deve intervenire in giudizi del genere ai sensi dell'art. 70, n. 3, codice di proc. civile, come di fatto è ritualmente intervenuto. L'ufficiale di stato civile sarà solo tenuto ad uniformarsi alla statuizione del Giudice dopo che si sarà formato il giudicato (vedi gli artt. 163 e 172 dell'ordinamento dello stato civile): obbligo che non genera un suo interesse a partecipare come parte al processo contenzioso.

Esclude dunque che l'ufficiale di stato civile, sia un contraddittore necessario, non ha rilevanza che egli non sia stato ritualmente citato nel giudizio di primo grado. D'altra parte nel giudizio di appello è rimasto contumace.

Quanto al merito ritiene la Corte che la domanda possa essere accolta e che la sentenza del Tribunale sia da riformarsi.

L'art. XIV delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione, nel mentre stabilisce che i titoli nobiliari non siano riconosciuti, consente che i predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgano come parte del nome.

L'attore appellante ha dimostrato di essere discendente in linea diretta da Antonio Mazzoni, nato a Stellata (Ferrara) il 21 ottobre 1723 (vedi i relativi certificati di nascita degli ascendenti ed il suo certificato di nascita, prodotti in causa in copia autentica).

È provato che Ettore Mazzoni nato il 24 aprile 1897 a Ferrara, del pari discendente, per linea collaterale, dal capostipite Antonio Mazzoni (come risulta dai relativi certificati di nascita degli ascendenti) ha visto riconosciuto il diritto di fregiarsi del titolo di «Nobile di Ferrara» e di essere iscritto nel Libro d'Oro della Nobiltà Italiana per decreto 19 marzo 1934 del Capo del Governo, trascritto nei registri della Consulta Araldica, e prodotto in copia autentica. Risulta in effetti che in detto Libro d'Oro fu iscritto come «Nobile di Ferrara» (vedi la copia fotostatica dell'elenco supplemento per gli anni 1934-36).

L'origine del titolo e del predicato è riferita, secondo la copia autentica del vol. XXIII, pag. 69 del Libro d'Oro, con la seguente dizione: «Discendenza da Antonio Mazzoni, Consigliere e Nobile di Ferrara»; ed in effetti risulta (certificato 17 marzo 1962 del Sindaco di Ferrara) che Antonio Mazzoni ha fatto parte, durante nove trienni, dal 1748 al 1790, del Gran Consiglio Centunvirale di Ferrara, e per tale carica, ha acquisito titolo alla nobiltà civica ferrarese.

Quindi può dedursi che:

1) Il titolo nobiliare di «Nobile» ed il predicato «di Ferrara» fu acquisito da Antonio Mazzoni, comune capostipite di Ettore Mazzoni e di Michele Mazzoni, attore appellante, con diritto di trasmissione a tutta la sua discendenza (vedi il citato estratto dal XXIII volume del Libro d'Oro e l'art. 20 dell'Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano, approvato con R. D. 21 gennaio 1929, n. 61);

2) Per effetto di tale diritto di trasmissione il titolo poteva essere rivendicato anche da Mazzoni Michele prima della soppressione dei titoli nobiliari così come

egli ha diritto al predicato «di Ferrara», anche se in effetti egli non lo rivendicò quando il suo collaterale Ettore Mazzoni ne chiese e ne ottenne il riconoscimento;

3) il suo diritto al titolo ed al predicato era esistente prima del 28 ottobre 1922, anche se egli non ne pretese il riconoscimento a mezzo di decreto del Capo del Governo (art. 6 del citato R. D. n. 61 del 1929), che aveva mero effetto dichiarativo, non costitutivo [artt. 4 e 11, lettera a) del citato R. D.].

Resta peraltro da valutare se la indicazione «di Ferrara» sia da qualificarsi predicato cognomizzabile, secondo la norma citata della Carta costituzionale. Merita osservare, in primo luogo, che la norma XIV si riferisce genericamente ai «predicati dei titoli nobiliari».

È noto invece che le discipline storiche e araldiche distinguono varie categorie di predicati, a seconda della loro origine. Predicato per così dire tipico è la specificazione del nome del feudo che accompagna il cognome del titolato; predicato cioè proprio della nobiltà di origine feudale. Ma anche altre categorie nobiliari usavano fregiarsi della specificazione del luogo, normalmente di origine della famiglia: così la nobiltà cosiddetta civica, che si radicava o in storiche preminenze nell'ambito cittadino, consacrate spesso nell'appartenenza a determinati organi collegiali di governo, o nell'esercizio di funzioni eminenti che generavano l'attribuzione di un titolo nobiliare.

È questo il caso che interessa la presente causa, avendo acquisito Antonio Mazzoni il titolo di «nobile di Ferrara» per la sua appartenenza al Consiglio Centunvirale Cittadino.

Nè la norma costituzionale, nè i lavori preparatori, nè il preesistente ordinamento nobiliare (R. D. 21 gennaio 1929, n. 61), riferendosi ai «predicati» hanno mai effettuato distinzione alcuna: per cui non sembra esservi ragione di ammettere la cognomizzazione dei predicati di origine feudale e negare quella dei predicati di origine civica. Nè la *ratio legis* induce ad ammettere tale diversità di trattamento. Infatti dai lavori preparatori della Costituzione appare che si consentì la cognomizzazione dei predicati, mentre si abolivano i titoli nobiliari, per due ragioni: la opportunità di conservare, con piena efficacia giuridica, denominazioni che per il loro

valore storico appartenevano al patrimonio della tradizione nazionale; il riconoscimento della funzione indicativa di tali predicati, che apportano per la loro forza identificatrice un positivo contributo alla funzione propria del nome, come simbolo, grafico e fonetico, caratterizzante di una determinata persona fisica.

Entrambe tali funzioni sono adempiute anche dai predicati di origine civica.

Infatti, da un lato, ricordano l'antica struttura comunale che tanta parte ebbe nelle vicende politiche, sociali ed economiche specie in Italia settentrionale e centrale, e costituiscono memorie di norme giuridiche e di costume che ressero la vita di liberi comuni, di solide repubbliche e di non ingloriose oligarchie cittadine. Dall'altro caratterizzano determinati nuclei familiari, spesso indicati con cognomi comuni e più regioni italiane, specificandone con la indicazione della città di origine la individualità. Non ignora la Corte che una parte della dottrina ha peraltro negato che la nobiltà civica abbia accompagnato il proprio nome da un predicato: negando cioè alla specificazione della città di origine la natura di predicato.

La Corte non è di tale avviso.

Non si ravvisano gravi ragioni storiche e etimologiche per ridurre la generica denominazione di «predicato nobiliare» a quella, specifica, di «predicato della nobiltà feudale».

D'altra parte se il predicato, storicamente, è indicativo di un luogo su cui veniva esercitata una sovranità, tale sovranità poteva manifestarsi sia nel sistema feudale, come esercizio di determinati poteri sulle persone e sulle cose del feudo, sia in un sistema oligarchico o democratico di comunità cittadine in cui il potere era esercitato da quegli organi di governo cui partecipavano i maggiori del luogo. La indicazione «di Ferrara» aggiunta al cognome dei nobili Mazzoni, se indicava il luogo di origine della famiglia, naturalmente in senso lato, rendeva noto anche che i Mazzoni o uno dei Mazzoni a Ferrara aveva esercitato un ufficio di governo e quindi aveva partecipato all'esercizio della sovranità nel comune di Ferrara (si ricordino infatti gli antichi ordinamenti comunali che conferivano particolari autonomie politiche alle città anche signoreggiate dai principi).

In conclusione non sembra possa negarsi che per i discendenti di Antonio Mazzoni, e quindi per Michele Mazzoni (ed i suoi discendenti), la indicazione « di Ferrara » sia un predicato nobiliare cognomizzabile.

La domanda può perciò essere accolta. — *Omissis*.

N O T A

1. La sentenza surriportata ha esaminati due punti di diritto relativi alle azioni giudiziarie, a carattere contenzioso, dirette alla cognomizzazione dei predicati nobiliari (ex articolo XIV delle Disposizioni finali della Costituzione). Il primo punto concerne la necessità o meno di integrare il litisconsorzio passivo con l'intervento in causa dell'Ufficiale di stato civile competente alla rettifica del cognome (oltre della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ufficio Araldico, dovendosi pregiudizialmente accertare il diritto al titolo nobiliare); il secondo punto riflette, invece, la possibilità di cognomizzare i predicati di nobiltà civica, cioè le specificazioni di luogo dei titoli nobiliari patriziali.

Sul primo punto la Corte ha, anzitutto, ribadita la giurisprudenza ormai costante della Suprema Corte di Cassazione in oggetto alla necessità del litisconsorzio passivo della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ufficio Araldico sul fondamento dell'art. 2 del R. D. L. 2 marzo 1924, n. 442 (convertito in L. 17 aprile 1925, n. 473), trattandosi di accertare pregiudizialmente la « spettanza » di un titolo nobiliare ¹⁾.

Successivamente — a mio parere rettamente — la Corte ha respinta la tesi del Tribunale secondo la quale, essendo l'Ufficiale di stato civile ufficiale di governo sottoposto al Ministro dell'Interno, questo Ministro dovrebbe considerarsi l'organo competente ad integrare il litisconsorzio passivo. La Corte di Milano ha esattamente rilevato che l'Ufficiale di stato civile possiede, come propria specifica funzione, quella di compilare gli atti di stato civile e di procedere sui medesimi alle registrazioni ed annotazioni consentite dalla legge; a lui, dunque, istituzionalmente tale funzione è affidata dall'ordinamento giuridico italiano, non al Ministro dell'Interno o a quello della Giustizia.

Nella fattispecie era ultroneo il richiamo alla L. 25 marzo 1958, n. 260, sulla rappresentanza in giudizio dello Stato; veniva, invece, in applicazione il R. D. 9 luglio 1939, n. 1238,

¹⁾ V. sul punto: CANSACCHI, *Il riconoscimento giudiziario dei titoli nobiliari*, in *Giur. ital.*, IV, 1964, pag. 2 e segg. dell'estratto.

disciplinante l'ordinamento dello stato civile. L'art. 1 di tale testo legislativo afferma: « il podestà (ora il sindaco), o chi in sua vece regge il Comune, è l'Ufficiale di stato civile » e nell'art. 13 aggiunge « gli Ufficiali di stato civile si devono conformare alle istruzioni che loro vengono date dal Ministero di Grazia e Giustizia; essi sono sotto l'immediata e diretta vigilanza dei Procuratori del Re (ora della Repubblica) con i quali devono corrispondere per tutto ciò che riguarda lo stato civile ». Ne consegue che, se il Sindaco è sottoposto al Ministro dell'Interno per le ordinarie funzioni amministrative a carattere statuale (ordine pubblico, servizi pubblici, sanità, edilizia, ecc.), è, invece, sottoposto gerarchicamente al Ministro di Grazia e Giustizia per la sua specifica funzione di stato civile. Questa dipendenza gerarchica e questa sottoposizione amministrativa non implicano, però, lo spostamento della legittimazione passiva in causa dal Sindaco al Ministro (sia pure al Ministro di Grazia e Giustizia) giacchè — come chiaramente si evince dall'art. 1 succitato — le funzioni di stato civile sono *esclusivamente* e *direttamente* affidate al Sindaco e non al Ministro ²⁾.

Da queste premesse parrebbe discenderne la conseguenza che, essendo il Sindaco, come Ufficiale di stato civile, l'esclusivo organo statale cui compete di addivenire alle rettifiche di stato civile, sia necessaria la sua presenza in una causa nella quale si richiede l'esplicazione della sua precipua funzione e cioè una rettifica di stato civile. Si può aggiungere che in tutti i casi nei quali il cittadino ha un diritto soggettivo da far valere nei confronti della Pubblica Amministrazione e la facoltà di richiedere alla medesima, in ottemperanza a tale diritto soggettivo, l'esplicazione di una certa attività amministrativa, l'azione giudiziaria deve esperirsi nei confronti dell'organo statale a ciò competente, sia perchè esso, in relazione alla sua specifica competenza, è il più indicato ad acconsentire o ad opporsi alla pretesa dell'attore, sia perchè è destinatario dell'ordine di esecuzione contenuto nel provvedimento giudiziario.

Nella fattispecie l'azione promossa dall'attore era un'azione di rettifica di stato civile e la richiesta rettifica rientrava

²⁾ In questo senso una recente sentenza: « l'esecuzione di un'annotazione in un atto contenuto nei registri dello stato civile... rientra nella competenza funzionale esclusiva dell'autorità amministrativa: Sindaco, Ufficiale di stato civile » (Corte d'Appello Trieste, 11 dicembre 1953, in *Foro pad.*, 1953, II, pag. 8). Conf. Tribunale Roma, 22 marzo 1957, in *Foro pad.*, 1958, I, pag. 1344; Trib. Milano, 18 marzo 1954, in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1954, V, pag. 509. *Contra*: C. App. Trieste, 24 giugno 1957, in *Foro ital.*, n. 158, I, pag. 975.

nell'esclusiva competenza dell'Ufficiale di stato civile di Milano; sembrava, quindi, necessario il litisconsorzio passivo con tale autorità.

Il caso — a quanto mi risulta — è stato esplicitamente esaminato e risolto positivamente da una sola sentenza emanata dal Tribunale di Roma in data 11 aprile 1957; in essa si legge: « la domanda diretta a rivendicare come parte del nome il predicato nobiliare è legittimamente proposta, con la forma del rito ordinario e con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, nei confronti dell'Ufficiale di stato civile che avrebbe dovuto provvedere ad iscrivere il predicato medesimo negli atti e registri di stato civile » ³⁾. Il Tribunale di Roma ha giudicato in tal senso osservando che, trattandosi di azione di rettifica di stato civile in oggetto alla quale la richiesta rettifica doveva essere fatta dall'Ufficiale di stato civile territorialmente competente, la legittimazione passiva del medesimo appariva necessaria.

Contro questa tesi si è elevata la critica dell'avv. Buccino, il quale ha sostenuto che, dovendo l'Ufficiale di stato civile, come organo puramente esecutivo, unicamente attuare la rettifica ordinata dal provvedimento giudiziario, non vi sarebbe un suo personale interesse in causa e quindi dovrebbe escludersi la necessità del suo contraddittorio ⁴⁾.

Non ritengo che questa osservazione sia perentoria sotto due riflessi; anzitutto l'organo statale, cui è attribuita una specifica funzione, ha sempre, per legge, un interesse proprio a carattere pubblicistico (*interesse dell'organo*) al legittimo esercizio delle sue attribuzioni e quindi gli spetta di concludere nelle cause concernenti le sue funzioni: in secondo luogo non è esatto affermare che, ove vi sia un obbligo di ufficio, venga meno la legittimazione passiva dell'organo. Se così fosse numerose azioni giudiziarie contro organi della Pubblica Amministrazione a difesa di diritti soggettivi dei cittadini, lesi da atti emanati per obbligo d'ufficio, non potrebbero proporsi, nè si saprebbe contro chi proporle.

La Corte di Appello di Milano adduce in favore della tesi negativa due nuovi argomenti che mi paiono, specialmente il secondo, di un certo rilievo. Osserva la Corte, in primo luogo, che, nell'azione di cognomizzazione di predicato, non si impugna alcun atto già emanato dall'Ufficiale di stato civile; che, in secondo luogo, l'interesse pubblico all'esatta osservanza della legge sullo stato civile è già tutelato adeguata-

³⁾ Vedila riport. in *Foro ital.*, 1957, I, pag. 1695, con nota contraria del Buccino, *Sulla cognomizzazione dei predicati nobiliari esistenti, ma non riconosciuti prima del 28 ottobre 1922*.

⁴⁾ Buccino, *Sulla cognomizzazione cit.*, pag. 1695.

mente dall'intervento in causa del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70, n. 3, codice di proc. civile.

Riguardo alla prima eccezione può osservarsi che le azioni giudiziarie contro organi della Pubblica Amministrazione possono esperirsi dai privati sia che questi richiedano all'organo un atto del proprio ufficio, sia che, in contraddittorio dell'organo emanante, richiedano una pronuncia di illegittimità dell'atto compiuto. Non occorre quindi la presenza di un atto amministrativo in contrasto con il diritto soggettivo preteso dal privato, perchè l'azione giudiziaria sia esperibile. Circa la seconda eccezione è esatta l'osservazione della Corte che il Pubblico Ministero, interveniente in causa ai sensi dell'art. 70, n. 3, codice di proc. civile, ha la piena capacità processuale di scendere al merito della questione di stato e prendervi le conclusioni più appropriate, ma ciò non esclude la diversa funzione dei due organi nell'ambito della tenuta dei registri di stato civile. Parrebbe, pertanto, che l'intervento in causa dell'uno (essenzialmente per l'esatta applicazione delle leggi nello stato delle persone) non escluda quello dell'altro (per adeguare ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria le registrazioni e le annotazioni sugli atti di stato civile). Il punto è, certo, opinabile; sta di fatto che attualmente una corrente giurisprudenziale ritiene non necessaria la presenza dell'Ufficiale di stato civile.

2. Il secondo punto esaminato dalla Corte concerne la sostanza dell'art. XIV delle Disposizioni finali della Costituzione relativamente alla possibilità di cognomizzare i predicatori di nobiltà civica. Su questo punto il Tribunale di Milano aveva accolto la tesi negativa, mentre la Corte — a mio parere esattamente — ha acceduto all'opinione affermativa.

Il Tribunale di Milano, sul fondamento di una giurisprudenza ormai consolidata, aveva ammesso che l'art. XIV delle Disposizioni finali della Costituzione conferisce il diritto a coloro cui spetta, per legittima discendenza, un titolo nobiliare con annesso predicato — concesso anteriormente al 28 ottobre 1922 —, di richiedere giudizialmente la « cognomizzazione » del predicato.

Il Tribunale di Milano aveva, però, negato che il predicato « di Ferrara », su cui si appoggiava il titolo nobiliare spettante all'attore, fosse un vero e proprio « predicato nobiliare » suscettivo di cognomizzazione.

Secondo la sentenza del Tribunale di Milano « l'indicazione della città (nei titoli di nobiltà civica), pur avendo carattere indicativo (in quanto collega la famiglia titolata ad

una determinata comunità territoriale), sarebbe ben diversa, nella sua natura, dalla indicazione della località o del territorio propria dei titoli feudali, località e territori nei quali « il nobile esplicava un tempo la sua signoria effettiva ovvero puramente simbolica e ideale ».

In sostanza — secondo il Tribunale — la diversa natura indicativa del titolo di nobiltà civica rispetto al titolo feudale o a quello con predicato territoriale onorifico, escluderebbe il primo dal novero dei predicatori, impedendone la cognomizzazione ai sensi dell'art. XIV delle Disposizioni finali della Costituzione.

Occorre premettere che se alcuni autori ritennero — specialmente nei primi anni dell'entrata in vigore dell'art. XIV succitato — che la dizione di tale articolo comprendesse soltanto i « predicatori feudali », la prevalente dottrina è ora, invece, orientata sull'interpretazione più estensiva ⁵⁾.

Scrive il MISTRUZZI — che giustamente è ritenuto il più quotato giurista italiano attuale in materia araldica —: « accanto ad una dottrina che sostiene essere cognomizzabili soltanto i predicatori feudali, vi è un'interpretazione più estensiva che ritiene cognomizzabili tutti i predicatori (ivi compresi quelli di nobiltà civica) data la dizione generica usata dalla Carta Costituzionale (che non distingue fra predicatori e predicatori); ed aggiunge « ove i Costituenti avessero voluto essere restrittivi, lo avrebbero indicato ».

A proposito dei « predicatori relativi alla nobiltà civica » il MISTRUZZI scrive: « i titoli di patrizio e di nobile civico erano sempre accompagnati dall'indicazione della città alla quale la famiglia era aggregata, non diversamente, dunque, da quanto avveniva nelle famiglie feudatarie (nelle quali il titolo si appoggiava alla località del feudo) », e dopo aver ricordato che i Costituenti — come chiaramente si desume dai lavori preparatori — vollero conservati i predicatori dei titoli sia per considerazioni di ordine storico, sia per ragioni identificatrici, rileva che queste due considerazioni militano ugualmente a favore del « nome delle singole città da cui traggono origine i titoli di patrizio o di nobile civico », tanto che anche per questi titoli nobiliari, analogamente che per quelli di origine feudale, appare logico « rimanga traccia (della città governata) nel cognome delle famiglie che tali città governarono nel corso dei secoli ».

⁵⁾ V. in questo senso: ARNONE, *Il patriziato e la nobiltà civica di fronte alla Costituzione*, in *Riv. Araldica*, 1947, pag. 242; MISTRUZZI DI FRISINCA, *Trattato di diritto nobiliare italiano*, Milano, 1961, III, pag. 341 e segg., con l'ampia bibliografia riportata.

La Corte milanese, accedendo a questi rilievi storico-giuridici, ha esattamente rilevato, in contrasto con l'opinione del Tribunale di Milano, che i predicati di nobiltà civica sono predicati di località in tutto analoghi a quelli feudali ed onorifici e come questi hanno identico *valore indicativo*.

Ulteriori considerazioni possono aggiungersi a quelle summenzionate del MISTRUZZI.

In primo luogo, tanto nella Costituzione del 1948, quanto nelle leggi araldiche del periodo monarchico (v. specialmente il R. D. 7 giugno 1943, n. 651, approvante l'ordinamento nobiliare italiano), non si contiene una definizione di « predicato »; deve pertanto ritenersi che questo termine sia stato usato dai Costituenti nel suo significato araldico comune « di distinzione nobiliare costituita dalla particella « di » seguita dal nome di una località, senza che questa località sia stata o meno oggetto, in origine, di poteri feudali del titolato o dei suoi maggiori »⁶⁾.

Ne consegue che l'indicazione di un centro abitato (normalmente di una città), susseguente al titolo di nobile, rientra perfettamente in questa definizione e non può escludersi dall'ambito dei « predicati nobiliari ».

Questa interpretazione — che potremo chiamare letterale — è avvalorata da due considerazioni.

Le leggi araldiche italiane — e specialmente il R. D. 7 giugno 1943, n. 651 — comprovano la genericità dell'espressione « predicato ». Mentre, infatti, esse usano l'espressione di « predicato feudale od ex-feudale » (v. artt. 16, 18, 19 del R. D. succitato) e di « predicato onorifico » (art. 28), allorché intendono designare tale tipo di predicato, adoperano la generica denominazione di « predicato », senz'altra specificazione, allorché prescindono dalla origine e dalla natura di questa distinzione nobiliare (v. artt. 2; 28, 1° comma; 40; 41; 44 del R. D. succitato).

In secondo luogo, allorché nell'Assemblea plenaria del 5 dicembre 1947 i Costituenti approvarono definitivamente l'art. XIV delle Disposizioni finali della Costituzione, avendo il Costituente Mortati proposto, con un suo emendamento, di affermare: « i predicati di qualsiasi natura ed origine varranno come parte del nome a meno che i titoli siano stati concessi dopo il 28 ottobre 1922 in riconoscimento di benemeritenze fasciste », tale emendamento fu ritirato dallo stesso presentatore come inutile in seguito alla precisazione del relatore che con la dizione proposta (e poi adottata) « le indicazioni di casato storico saranno incorporate nel nome »⁷⁾.

⁶⁾ Così il MISTRUZZI di FRISINGA, *Trattato*, cit., III, pag. 331.

⁷⁾ V. *Atti dell'Assemblea Costituente*, vol. X, *Camera dei Deputati*, 1948-49, pag. 2881.

Questa precisazione dimostra in modo evidentissimo che i Costituenti vollero conservare, come appendici del cognome, tutte le indicazioni geografiche già congiunte in forma predicale ai titoli nobiliari per la loro funzione di « indicazione storica » delle famiglie insignite.

Si è detto, in contrario, che nell'elenco dei predicati, aggiunto all'Elenco Ufficiale Nobiliare Italiano del 1933, non figurano i predicati di nobiltà civica. È facile controbattere: primo, che tale elenco dei predicati, anche assai incompleto, fu predisposto dall'Ufficio Araldico per comodità di consultazione dell'Elenco Nobiliare Italiano e non può quindi assumere un qualsiasi valore interpretativo delle leggi araldiche e tanto meno dell'art. XIV delle Disposizioni finali della Costituzione; secondo, che tale elenco contiene soltanto i predicati feudali ed ex-feudali in quanto già in allora usati da molte famiglie nobili come cognome d'uso. Nessuna illazione interpretativa contraria può quindi trarsi da siffatta circostanza.

Se poi dalla lettura dell'art. XIV Cost. surricordato perveniamo alla *mens legis*, l'interpretazione estensiva è anche maggiormente giustificata. Dai lavori preparatori della Costituzione si evince che i Costituenti vollero conservare i predicati come « parte del nome » per due essenziali considerazioni: per il loro *valore storico* e per la loro *funzione indicativa*.

Orbene: queste due caratteristiche sono inerenti tanto ai predicati feudali, quanto a quelli di nobiltà civica.

I titoli patriziali e di nobiltà civica esprimevano l'aggregazione di una famiglia al ceto decurionale di una data città; queste famiglie avevano, nel regime aristocratico cittadino durato per secoli, l'esclusivo governo della città; quindi — come documenta lo stesso art. 14 dell'ordinamento nobiliare italiano del 1943 — il patrio legislatore aveva riconosciuta la stretta connessione instauratasi fra il titolo patrizio cittadino e il cognome della famiglia, tanto da assurgere a specificazione d'uso di quest'ultimo alla stessa stregua dei predicati feudali ed onorifici (che pure collegano il cognome familiare ad un territorio). Infatti, ancora attualmente, si menzionano i Doria di Genova (patrizi di Genova); i Morosini e i Dandolo di Venezia (patrizi di Venezia); i Pazzi e i Guicciardini di Firenze (patrizi di Firenze), ecc.

Non è storicamente esatto sostenere che, a differenza del titolato feudatario, il patrizio o il nobile civico non abbia avuta potestà e giurisdizione sulla città oggetto del suo titolo. L'autonomia dei feudi può equipararsi pienamente a quella dei Comuni liberi; come nei primi il feudatario possedeva poteri a carattere pubblicistico più o meno estesi, così nei secondi le oligarchie cittadine avevano analoghi poteri, tant'è che gli stessi Consigli o Consessi, di cui facevano parte le

famiglie di nobiltà civica ed alle quali era riservato il governo della città, erano chiamati « sovrani ».

Se poi si obietta che tale potere era attribuito ad un collegio e non al singolo (come normalmente avveniva nei feudi) si può eccepire, anzitutto, che le famiglie aggregate erano poche e quindi il potere accentrato in poche mani e che anche nei feudi, in moltissimi casi, il potere era attribuito a molte persone congiuntamente, le quali formavano, infatti, il consortile feudale. Ciò poteva avvenire sia perchè il feudo era di successione longobarda (e quindi perveniva a tutti i discendenti del primo investito), sia perchè più famiglie potevano essere state investite dello stesso feudo.

Anche l'ereditarietà del potere era analoga nelle due classi nobiliari giacchè tanto nei feudi, quanto nelle città aristocratiche il governo su queste località trapassava alle famiglie titolate per diritto di nascita.

In conclusione: se si può ammettere una diversa natura giuridica dei titoli feudali rispetto a quelli patriziali, non si può aderire alla tesi che una potestà di governo e di giurisdizione territoriale spettasse soltanto ai primi e non ai secondi.

Queste considerazioni si espongono ad abbondanza, perchè quando il predicato serve soltanto ad integrare il cognome (come avviene nell'economia dell'art. XIV delle Disposizioni finali della Costituzione), si prescinde totalmente dalla sua origine storica e giuridica ed è ultroneo parlare di feudo e di giurisdizione; del resto i così detti « predicati onorifici » non esprimono affatto una potestà dell'investito sulla terra predicata, ma unicamente localizzano nella medesima quell'avvenimento (fatto d'arme, creazione di un'azienda, scoperta di un'invenzione, ecc.), che ha giustificata la concessione del titolo e del predicato.

Agli effetti del loro valore storico si identificano totalmente i predicati feudali ed onorifici e quelli di nobiltà civica; entrambi collegano la famiglia insignita del titolo ad una tradizione storica localizzatasi in una data zona geografica.

Così pure tutti i sumenzionati predicati hanno uguale *funzione indicativa*. La località geografica da essi individuata, e divenuta parte del cognome, indica che la famiglia titolata ebbe ivi sviluppo e rinomanza; la località predicata serve pure a differenziare la famiglia titolata da altre eventualmente di identico cognome. Ancor oggi si denominano i Doria di Genova, i Morosini di Venezia, i Guicciardini di Firenze — analogamente alle famiglie aventi titoli feudali — attribuendo al predicato una funzione individuatrice e differenziatrice.

Si è anche obiettato che la cognomizzazione di un predicato di nobiltà civica comporta la cognomizzazione di un nome di città. Questo fatto non presenta inconvenienti e nep-

pure eccezionalità dato che molti cognomi, anche non nobili, si sono formati con il nome di una città e tuttora esistono in questa forma (così i cognomi di molte famiglie ebraiche: Verona, Fano, Sinigaglia, Venezia; anche con la particella *di* o *de*: di o de Roma, di Milano, di Genova, ecc.). Analoga osservazione si può fare, d'altra parte, per i titoli feudali: Durini di Monza (Conti di Monza); Melzi di Lodi (Duchi di Lodi); Cialdini di Gaeta (Duchi di Gaeta), ecc.

Si è anche obiettato che in alcuni casi — invero assai pochi — le famiglie aventi diritto ad uno stesso predicato di nobiltà civica sono numerose, a differenza delle famiglie feudali, le quali sarebbero così maggiormente differenziate fra di loro dal rispettivo predicato feudale. Anche questa eccezione è storicamente errata, sia perchè le famiglie aggregate ai ceti nobiliari cittadini erano piuttosto poche (i regimi oligarchici erano infatti ristretti e le aggregazioni rigorosamente contenute), sia perchè anche per i feudi si possono avere più famiglie intestatarie di una stessa località geografica; per es., nell'Elenco Ufficiale Nobiliare italiano del 1933 si nota che la località di « San Bartolomeo » risulta infeudata a sette famiglie diverse, quella di « Castelnuovo » a ventisei e quella di « Monteleone » a quattro, ecc.

Concludendo: tanto la lettera, quanto lo spirito dell'articolo XIV delle Disposizioni finali della Costituzione dimostrano in modo inequivocabile che i Costituenti vollero, bensì, abolire i titoli nobiliari, ma conservare, mediante la cognomizzazione dei predicati, i cognomi storici delle famiglie titolate. Si volle, cioè, rispettare il patrimonio di storia e di tradizione che le famiglie nobili di solito possiedono e individuare meglio, nella specificazione del predicato aggiunto al cognome, le singole famiglie, distinguendole fra di loro e collegandole con la località dove maggiormente esse si erano illustrate.

Se questa è stata l'intenzione dei Costituenti si impone, per evidente identità di situazione, tanto la conservazione dei predicati feudali, quanto la conservazione dei predicati onorifici e di quelli patriziali. Per limitarci a questi ultimi basti ricordare — come già si è detto — che le famiglie patriziali di Venezia (Morosini, Contarini, Dandolo, Marcello) e di Firenze (Pazzi, Ridolfi, Ricasoli, Guicciardini) hanno avute le loro vicende indissolubilmente legate alla storia della loro città e che anzi, più ancora dei titoli feudali, il titolo patriziale da esse posseduto indicava la loro costante partecipazione al governo e alle responsabilità della repubblica cittadina.

Non sarebbe quindi logico che proprio a queste persone fosse negato di fregiarsi del nome della città, della quale per secoli i loro maggiori hanno tenuto alto il prestigio.

La soluzione negativa sarebbe poi particolarmente assurda in relazione all'ordinamento repubblicano attuale. La nobiltà

civica è di origine repubblicana; questi titoli non furono concessi da monarchi a feudatari e a cortigiani, ma per lo più dal governo repubblicano cittadino, ai cittadini più benemeriti, molti dei quali furono tratti al rango nobiliare da umile origine popolana. Orbene: se questa nobiltà civica fu rispettata e riconosciuta dalle varie dinastie che regnarono in Italia, sebbene non fosse di origine dinastica, sarebbe assurdo pensare che proprio la Repubblica Italiana abbia voluto dimostrare preferenza per i predicati feudali ed onorifici di origine monarchica ed escludere, invece, da ogni riconoscimento quelli di derivazione repubblicana.

Si tenga anche presente l'attuale natura giuridica del *diritto al predicato*. Il predicato cognomizzato è divenuto oggetto di un semplice diritto privato sul cognome; il predicato serve soltanto più ad indicare le diverse località alle quali le singole famiglie nobili per la loro origine e storia appaiono particolarmente collegate. Questa individuazione — come si è illustrato — non è soltanto propria delle famiglie investite di un titolo feudale, sussiste anche per le altre; se la famiglia feudale impernia la sua storia nell'ambito del proprio feudo, la famiglia patriziale la impernia nell'ambito della propria città.

Quindi la cognomizzazione deve essere concessa a tutti i predicati senza distinzioni ed eccezioni, le quali snaturerebbero la finalità stessa della cognomizzazione ed apparirebbero inique ed ingiustificate.

Al riguardo si può anche citare un dato di diritto comparato. La Costituzione germanica, detta di Waimar, emanata nel 1919, aveva nell'art. 109 dichiarato: « i titoli nobiliari valgono solamente come parte del nome ». In Germania erano assai numerosi — rispetto ai titoli feudali — quelli patriziali di città; ciononostante anche questi furono cognomizzati senza che sorgesse alcuna difficoltà interpretativa al riguardo e si dubitasse di congiungere una località cittadina al cognome familiare. La Corte di Appello di Milano che con la sentenza surriportata ha fatta propria la tesi favorevole alla cognomizzazione, merita, pertanto, totale consenso ⁸⁾.

⁸⁾ In senso conforme si era pure pronunciata la prevalente giurisprudenza italiana in sede camerale, allorché si riteneva esperibile il procedimento camerale in tema di cognomizzazione di predicati; v. le sentenze riport. in *Bollettino Ufficiale della Sezione Araldica (Istituto Italiano di Genealogia e Araldica)*, vol. I, n. 1, Milano, 1963, pag. 128 e segg.; vol. I, n. 2, Milano, 1964, pag. 53 e segg.